Comune di BARICELLA
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 25 del 05/10/2020

Oggetto: Parere sul piano triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022

Il sottoscritto Antonio Tirelli, Revisore dei Conti del Comune di Baricella per il triennio 2019 – 2022 nominato con delibera n. 33 del Consiglio Comunale in data 28 ottobre 2019, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 239 del TU 267/2000 e seguenti.

ESAMINATA la proposta di delibera di Giunta n. 1119/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022 ed aggiornamento 2020".

VISTI:

- l'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che i comuni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno del 17 marzo 2020 con cui:
  - si è disposta l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020 e fissate le definizioni di entrate correnti e di spesa di personale;
  - si sono individuati, con la Tabella 1, i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, specificando che i comuni che si collocano al di sotto di tale valore soglia, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla detta Tabella 1;
  - si è previsto, dal 2020 al 2024, un quinquennio di progressiva gradualità di incremento della spesa di personale registrata nel 2018, secondo le percentuali indicate nella Tabella 2, per i Comuni che si collocano sotto il valore soglia indicato nella Tabella 1. Si aggiunga che nello stesso arco temporale 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue (turn over) dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1;
  - si è introdotta la Tabella 3 recante i valori soglia "superiori", per fascia demografica, disponendo che i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore a tale valore soglia debbono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'art 6 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
  - si è disposto che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall'applicazione del DM 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di contenimento della spesa previsto dall'art. 1, commi 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PRESO ATTO della circolare esplicativa n. 1374 del 08.06.2020, pubblicata l'11/09/2020, emanata dal Ministro per Pubblica Amministrazione dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dell'Interno, con la quale:

- sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- sono state individuate le tre fattispecie che possono ricorrere nell'applicazione della nuova normativa, ossia Comuni che, per ciascuna classe demografica, si collocano al di sotto del valore soglia più basso (Tabella 1) ovvero al di sopra del valore soglia più alto (Tabella 3) ovvero tra i due valori soglia;
- sono stati chiariti gli effetti della nuova disciplina sulla mobilità tra Enti.

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 34 del 20.07.2020 con cui sono stati approvati i criteri, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, in materia di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni aderenti all'Unione;
Richiamata, la ricognizione della capacità assunzionale dei Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura, approvata con la citata deliberazione della Giunta dell'Unione n. 34/2020, effettuata in adesione all'impianto normativo fin qui richiamato, e dato atto che il Comune di Baricella registra, per l'anno 2020 una capacità assunzionale potenziale massima pari al 28,50%, superiore al valore soglia di 26,9%, come illustrato all'Allegato D) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO, dunque:

- che il Comune di Baricella non è nella condizione di procedere ad ampliare, sotto l'aspetto quantitativo, la propria dotazione organica;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 17.03.2020, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'art 6, come nel caso del Comune di Baricella, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- che le assunzioni a tempo indeterminato programmate con la presente deliberazione, sono pensate nell'ipotesi dell'invarianza delle entrate e sostituiscono personale di ruolo cessato, o che cesserà, la cui spesa è registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende procedere, nel quadro normativo e organizzativo considerato, ad un processo di progressiva riqualificazione della spesa di personale in grado di cogliere sia l'esigenza di riduzione della spesa in rapporto alle entrate che di qualificazione delle professionalità esistenti nonchè di stabilizzazione dei servizi.

Per tutto quanto sopra espresso,

Formula PARERE POSITIVO alla proposta di modifica al Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 del Comune di Baricella.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Correggio, 05/10/2020

L'ORGANO DI REVISIONE
Rag. Antonio Tirelli